



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ASCOLI PICENO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MERLETTI	PIETRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CASARELLA	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GIOVAGNONI	STEFANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 14/2018
depositato il 11/01/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ505[REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ505[REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ505[REDACTED] IRPEF-RED.CAP. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ5050[REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ5050[REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ5050[REDACTED] IRPEF-RED.CAP. 2012

contro.
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FERMO
VIA SALVO D'ACQUISTO 81 63900 FERMO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]

- sul ricorso n. 25/2018
depositato il 23/01/2018

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 14/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/07/2018 ore 15:00

N°

249/2018

PRONUNCIATA IL:

- 9 LUG. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 7 AGO. 2018

Il Segretario

Redo Frangola



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 14/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/07/2018 ore 15:00

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ5030[REDACTED] IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ5030[REDACTED] IVA-ALTRO 2011
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FERMO
VIA SALVO D'ACQUISTO 81 63900 FERMO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]

- sul ricorso n. 26/2018
depositato il 23/01/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ507[REDACTED] IRES-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ507[REDACTED] IVA-ALTRO 2012
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FERMO
VIA SALVO D'ACQUISTO 81 63900 FERMO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

- sul ricorso n. 158/2018
depositato il 18/04/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ507[REDACTED] 2017 IRPEF-RED.CAP. 2C
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ507[REDACTED] 2017 IRPEF-RED.CAP. 2C
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FERMO
VIA SALVO D'ACQUISTO 81 63900 FERMO



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 14/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/07/2018 ore 15:00

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tre distinti ricorsi iscritti ai nn. 25/18 - 26/18 e 158/18

è impugnava gli avvisi di accertamento nn. TQ5030/2017 per l'anno 2011, TQ5070/2017 per l'anno 2012 e TQ5070/2017 per l'anno 2001 e TQ5070/2017 per l'anno 2012, notificati dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Fermo, riferiti all'accertamento di maggiori redditi per ciascuno degli anni di imposta contestati.

La ricorrente allegava in sintesi l'illegittimità della presunzione di maggiori redditi per l'incertezza dei dati da cui deriverebbero i maggiori utili contestati e l'illegittimità degli atti impugnati per violazione del principio di ripartizione dell'onere di contestazione, allegazione e prova, la decadenza del potere di accertamento per la mancata comunicazione della notizia di reato, nonché ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. 600/73, l'inapplicabilità del raddoppio dei termini IRAP.

Concludeva, quindi, per le conseguenti declaratorie di nullità ed illegittimità degli avvisi e condanna del Consorzio di Bonifica al pagamento delle spese.

Con ricorso iscritto al n. 14/18 _____, legale rappresentante di 3P Pellami, impugnava gli avvisi di accertamento n. TQ5050/2017 per l'anno 2011 e TQ5050/2017 per l'anno 2012 relativi alla mancata dichiarazione ai fini IRPEF di maggiori redditi da partecipazione.

Deduceva l'illegittimità dell'accertamento e concludeva chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.

Si costituiva in tutti i giudizi l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Fermo resistendo alle avverse pretese e richiedendone il rigetto.

All'odierna udienza veniva disposta la riunione di tutti i ricorsi.

In fatto va premesso che gli avvisi di accertamento si fondano su una segnalazione pervenuta all'Ufficio resistente, in data 21 dicembre 2016, dalla Direzione Provinciale di Napoli corredata da un'informativa di reato a carico di una società operante in quella zona, la _____ s.r.l., apparente fornitore della società _____ s.r.l., operante nel settore del commercio all'ingrosso di pellami; il 22 dicembre 2016 l'Ufficio provvedeva al deposito di una notizia di

reato presso la competente Procura della Repubblica ipotizzando il reato di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da

Il 20 marzo 2017 si dava inizio ad una verifica fiscale che si concludeva con la notifica, in data 28 aprile 2017, del processo verbale di contestazione.

Nel corso di tale attività emergevano indizi utili a ritenere che vi fossero altre due fornitori fittizi, sempre operanti in Campania, cioè la ~~.....~~ s.r.l. e la ~~.....~~ s.r.l. e la rappresentante legale della società verificata non sapeva rendere informazioni utili in merito ai rapporti commerciali intrattenuti con tali società.

I ricorsi di ~~.....~~ s.r.l. devono essere accolti perché è fondato e assorbente il motivo d'impugnazione relativo alla mancata notifica al contribuente degli atti d'indagine compiuti a carico dei fornitori ritenuti fittizi.

Infatti, la Difesa della ricorrente eccepisce fondatamente che a pag. 11 del processo verbale di contestazione risulta che *"da interrogazioni effettuate presso le banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, con riferimento al fornitore in argomento, sono emersi numerosi elementi tali da porre fondati dubbi circa la reale effettuazione, da parte del suddetto fornitore, di un'attività di commercio all'ingrosso di pellame e, di conseguenza, delle prestazioni oggetto delle predette fatture"*.

Ora, pur prendendo atto del fatto che i verificatori hanno richiamato nel proprio processo verbale ampi stralci del contenuto di altri atti o svolti da loro stessi (le interrogazioni informatiche anzidette) o dalla PG napoletana, è pacifico che detti atti non sono stati messi nella disponibilità del contribuente che, in tal modo, non ha potuto trarre da quegli stessi atti informazioni magari utili alla sua difesa; così infatti risulta consultando l'elenco dei documenti allegati in copia a pag. 39 del pvc.

L'art. 7 della legge 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente, non vieta la motivazione per relationem, ma prevede obbligatoriamente per l'ufficio che *"se nella motivenza si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"*.

La Suprema Corte con la sentenza n. 15348 del 25 luglio 2016 ha confermato un principio di diritto ormai consolidato secondo cui (vds. anche Cass. 6914/2011) "nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,

l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovvero sia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento"; nel contempo, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento per mancata allegazione nell'avviso in questione degli atti in esso richiamati.


L'articolo 7 della Legge n.212/2000, pertanto, ha inteso assecondare e fare propria una nozione di motivazione, comprendente non solo le ragioni di diritto, ma anche i presupposti di fatto, e soprattutto, i passaggi logici che conducono dalle acquisizioni istruttorie alla decisione finale dell'Amministrazione.

In sostanza i documenti cui si fa rinvio devono essere conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente e tali non sono né le indagini informatiche presso banche dati nella disponibilità esclusiva dell'ufficio finanziario, né le indagini di PG a carico di terzi.

Analoga è la logica dell'art. 42 del d.p.r. 600/73.

Nel merito, poi, va osservato l'allegazione e l'ostensione di tali atti era resa ancora più essenziale dalla natura dell'indagine svolta che si è concentrata esclusivamente sui fornitori, esponendo fatti che il contribuente non ha potuto né verificare né contraddire, ed ha valorizzato carenze che, se pur possono legittimare un indizio per proseguire le indagini, non sono di per sé esaustive atteso che, ad esempio, non considerano l'ipotesi che il fornitore non necessiti di una struttura produttiva semplicemente perché commercia pelli e non produce pelli.

L'accoglimento dei ricorsi proposti dalla società implica l'accoglimento di quello proposto da ~~A~~ ~~L~~ trattandosi di contestazione relativa al



mancata dichiarazione del maggior reddito da partecipazione asseritamente percepito dalla società ricorrente in base all'accertamento annullato.

Trattandosi di annullamento in rito possono essere compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nei ricorsi riuniti iscritti ai nn. 14 - 25 - 26 e 158/2018 proposti da

e rigettata ogni

diversa istanza, così dispone:


- accoglie i ricorsi riuniti;
- compensa le spese

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

così deciso in Ascoli Piceno, addì 9 luglio 2018.

IL GIUDICE estensore

Sergio CASARELLA



IL PRESIDENTE

Pietro MERLETTI

